

Gli effetti delle proposte di modifica in materia di servizi elaborate dalla Commissione europea.

(Fonte: www.italiaoggi.it, Numero 005, pag. 21 del 07/01/2004 di Franco Ricca)

- Auto in leasing, aggiramenti difficili -

Limiti doc al recupero dell'Iva in operazioni transfrontaliere

Stop al dribbling delle limitazioni al recupero dell'Iva sulle autovetture attraverso il leasing transfrontaliero. La modifica del criterio di territorialità delle prestazioni di servizi, che la Commissione europea suggerisce nella proposta di direttiva del 23 dicembre 2003, porrà fine anche al meccanismo di lecito aggiramento delle restrizioni in materia di detrazione sui costi dei mezzi di trasporto, rimuovendo così un fattore di distorsione del mercato. L'imposta, infatti, non si pagherà più nel paese in cui è stabilito il locatore, ma in quello del conduttore, che dovrà conseguentemente osservare, anche per quanto riguarda la detrazione, le disposizioni vigenti nel proprio stato.

Luogo di tassazione della locazione finanziaria.

Oggi, le prestazioni di locazione finanziaria di mezzi di trasporto tra soggetti comunitari seguono, ai fini della territorialità, la regola generale dettata per le prestazioni di servizi dall'art. 9, par. 1, della sesta direttiva (alla quale corrisponde l'art. 7, c. 3, dpr 633/72), per cui si considerano effettuate nello stato in cui è stabilito il prestatore. Specifiche deroghe sono previste, nell'ordinamento nazionale, per i servizi resi da soggetti extracomunitari o da soggetti residenti in Italia, applicandosi in tali casi il criterio del luogo di utilizzazione del mezzo. Se però il prestatore risiede in un altro stato membro, il servizio sconta l'Iva in tale stato: così, per esempio, l'impresa italiana che prende in locazione finanziaria una vettura dall'impresa locatrice stabilita in Germania riceverà le fatture dei canoni con l'addebito dell'Iva tedesca (oggi con l'aliquota del 16%, in luogo del 20% dell'Italia).

I riflessi in materia di detrazione.

La minore aliquota d'imposta applicata in Germania non esaurisce i vantaggi dell'operazione transfrontaliera. L'aspetto più interessante, infatti, è quello connesso alla possibilità di recuperare l'imposta addebitata dal prestatore attraverso le disposizioni dell'ottava direttiva. Secondo queste disposizioni, recepite in Italia con l'art. 38-ter del citato dpr 633/72, il soggetto passivo di uno stato membro che acquista beni mobili o servizi in un altro stato membro per le esigenze della propria impresa ha diritto a recuperare l'imposta addebitatagli dal fornitore, se e nella misura in cui la normativa di entrambi gli stati consentano la detrazione. In sostanza, se l'impresa italiana effettua operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione in entrambi i paesi (ossia operazioni imponibili ed assimilate), può recuperare l'imposta pagata in Germania nella misura in cui la detrazione sia oggettivamente permessa in tale stato. Poiché sulle autovetture utilizzate dall'impresa la normativa tedesca riconosce il diritto di detrazione del 50% dell'imposta, l'impresa italiana può recuperare il 50% dell'Iva addebitatale dal fornitore, detraendola nella dichiarazione presentata all'amministrazione tedesca, se l'impresa si è registrata in Germania direttamente o mediante un rappresentante

fiscale, o, in mancanza di registrazione, presentando istanza di rimborso ai sensi dell'ottava direttiva. In definitiva, stipulando il leasing con un prestatore stabilito in altro stato Ue, l'impresa italiana non soltanto sopporta un minor addebito in ragione della più mite aliquota tedesca, ma recupera la metà dell'imposta, contro il 10% che avrebbe recuperato se avesse stipulato il contratto con un'impresa nazionale.

La soluzione della Commissione.

Simili incongruenze, chiaramente pregiudizievoli di una giusta concorrenza, dovrebbero essere eliminate armonizzando le regole in materia di detrazione, la qual cosa, pur contemplata dall'art. 17 della sesta direttiva, è difficile da realizzare perché occorre il consenso unanime degli stati membri. Una soluzione indiretta, come esplicitamente prospettato nella relazione della Commissione, si rinviene nella recentissima proposta di spostare il luogo di tassazione del servizio dal paese del prestatore a quello del destinatario, se soggetto passivo dell'Iva. In questo modo, nell'esempio di cui sopra, l'impresa tedesca fatturerà i canoni senza addebitare l'imposta, che dovrà essere applicata dall'impresa italiana committente con il sistema del reverse charge; questa potrà, poi, detrarre la quota d'imposta ammessa dalla normativa nazionale.